



COMUNE DI BERGAMO

Bergamo, 27 settembre 2016

AREA: Politiche del Territorio
DIREZIONE: LL.PP., Edifici e Monumenti
SERVIZIO: Edifici e Monumenti

N° Reg. Del. _____

N° Reg. Area 0023-16

VI.5/F0094-06

All'Onorevole
Giunta comunale

Per l'inoltro al
Consiglio Comunale

Loro Sedi

OGGETTO: approvazione in via definitiva del progetto esecutivo di variante relativo alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "*Parco della Rocca ex faunistico*" in Città Alta.

Approvazione dello schema di atto transattivo di attuazione della convenzione stipulata in data 20 maggio 2004 – Rep. n° 71240/23688 e del successivo atto di integrazione stipulato in data 24 aprile 2008 – Rep. n° 26603/11885.

A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica prescritta dall'articolo 37-quater della legge n° 109/94 (applicabile *ratione temporis*), è stato individuato nella società "*Parcheggi Italia S.p.a.*", con sede legale in Bolzano e sede operativa in Milano, in associazione temporanea con le società "*Azienda Trasporti Bergamo S.p.a.*", "*Impresa Cavalleri Ottavio S.p.a.*", "*Locatelli geom. Gabriele S.p.a.*", "*Impresa edile Cividini S.p.a.*" il soggetto per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "*Parco della Rocca ex faunistico*" in Città Alta, prospiciente Via della Fara, censuariamente descritto al foglio n. 37 (trentasette) con i mappali n. 88 e 66.

In data 20 maggio 2004 è stata quindi sottoscritta con la società capogruppo "*Parcheggi Italia S.p.a.*" la convenzione Rep. n° 71240/23688 del Notaio Attilio Nossa del Collegio Notarile di Bergamo (**allegato 1**).

Con verbale del 10 settembre 2004, rep. n. 14314/5609 del Notaio Anna Ferrelli di Milano, l'assemblea della società "*Finpark Bergamo S.r.l.*", il cui unico socio inizialmente era "*Parcheggi Italia S.p.a.*", ha deliberato la propria trasformazione in società per azioni, con adozione della nuova denominazione "*Bergamo Parcheggi S.p.a.*", ed un aumento di capitale sociale sottoscritto dai soci rimanenti.

Pertanto, perfezionatasi la predetta operazione societaria, la società "*Bergamo Parcheggi S.p.a.*" è subentrata all'associazione temporanea di imprese nel surriferito rapporto di concessione con il Comune di Bergamo, ai sensi dell'allora vigente art. 156 del d.lgs. n. 163/2006.



COMUNE DI BERGAMO

Per la parte qui di interesse la convenzione ha in sintesi per oggetto:

- la progettazione, costruzione e gestione del parcheggio in struttura nel sedime di proprietà comunale, compresa la viabilità d'accesso al parcheggio di Città Alta, ivi comprese tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con oneri a carico del concessionario;
- il termine di complessivi mesi 22 (ventidue) per la realizzazione di tutte le opere previste dalla convenzione, con decorrenza dalla data del verbale di inizio lavori;
- la gestione della sosta dei 460 (quattrocentosessanta) posti auto del parcheggio, mediante rotazione pubblica con applicazione di tariffa oraria, e con impegno del Concessionario a garantire un numero minimo di 350 abbonamenti mensili e/o annuali con prevalenza ai soggetti residenti in Città Alta;
- la gestione delle aree in superficie destinate alla sosta regolamentata su strada ad uso pubblico per complessivi 737 posti auto, di cui 202 a pagamento a tariffa oraria e 535 non a pagamento riservati ai residenti; la decorrenza di tale attività di gestione, con incasso degli introiti da parte del concessionario, risulta fissata al 01 settembre 2004, pertanto in via anticipata rispetto alla realizzazione del parcheggio multipiano;
- per la gestione della suddetta sosta di superficie, l'onere del concessionario di versare all'Amministrazione Comunale un canone stabilito, con cadenza trimestrale anticipata, nonché quello di provvedere a propria cura e spese al montaggio e messa in servizio delle apparecchiature di controllo e della relativa segnaletica;
- nel caso di posti riservati a titolo oneroso, l'onere per il Concessionario di provvedere alla riscossione della tariffa mediante dispositivi di controllo della durata del tempo o eventualmente con nuovi strumenti e mezzi di esazione, ivi comprese forme di abbonamento;
- la costituzione del diritto di superficie a favore della società "*Parcheggi Italia S.p.a.*", ora "*Bergamo Parcheggi S.p.a.*", nel sottosuolo dell'area pubblica con decorrenza dalla data di consegna dell'area fino alla scadenza della concessione, la cui durata è determinata in anni 29 (ventinove) decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo del parcheggio in struttura;
- l'erogazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un contributo pubblico per l'importo complessivo di euro 1.690.000,00 (unmilionesecentonovantamila), da erogarsi in quattro rate;
- l'obbligo per il concessionario di costituire una società di progetto per la gestione della concessione, ai sensi dell'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994 n° 109 (applicabile *ratione temporis*);
- l'impegno delle parti, al termine del primo anno di gestione, a valutare le risultanze degli aspetti economici e gestionali della convenzione, in relazione anche ai dati riferiti all'indice di pagamento rilevato mensilmente, sia per il parcheggio in struttura che per i posti auto in superficie;
- la disciplina relativa alla direzione dei lavori ed alla loro vigilanza, al collaudo, alle tariffe ed orari di funzionamento del parcheggio, alle garanzie e coperture assicurative, alle penali per inadempimento, ai casi di risoluzione e/o revoca e/o decadenza della concessione, alla definizione delle controversie.

Il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 30.12.03 per un importo complessivo dell'investimento pari a euro 8.663.804,00.

Il progetto esecutivo dell'intervento presentato da "*Bergamo parcheggi S.p.a.*" ha previsto un aumento complessivo del costo dell'investimento da euro 8.663.804,00 (valore previsto dal progetto definitivo già approvato) ad euro 12.156.587,03 (importo complessivo progetto esecutivo presentato), direttamente correlato a un aumento delle lavorazioni di progetto da euro 6.183.970,00 a euro 9.164.446,60, oneri di sicurezza compresi.

A fronte di quanto sopra, la società di progetto "*Bergamo Parcheggi S.p.a.*" ha richiesto, in relazione al maggior costo dell'investimento, una rinegoziazione delle condizioni contrattuali per garantire nuovamente l'equilibrio del piano economico-finanziario posto a base di gara ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla convenzione.

A seguito dell'attività istruttoria svolta, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto che l'onere di euro 900.000,00 dei maggiori costi individuati con il progetto esecutivo derivi da fatti sopravvenuti e non imputabili al Concessionario (maggiori costi delle strutture a seguito dell'applicazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia antisismica, adeguamenti impiantistici e strutturali a seguito delle richieste del Comando provinciale dei VV.FF., maggiori opere di sistemazioni esterne derivanti dalle prescrizioni pervenute in sede di



COMUNE DI BERGAMO

conferenze di servizi, quota parte maggiori oneri di progettazione), mentre la rimanente somma di euro 2.537.963,74 derivi da costi a esclusivo carico del Concessionario.

Medio tempore, l'Amministrazione Comunale di Bergamo, con delibera del Consiglio Comunale n° 37/18 del 02 aprile 2007, ha deliberato l'incremento delle tariffe relative alla sosta di superficie, con la contestuale variazione della zonizzazione della sosta in Città Alta (trasformazione di tutte le aree di sosta a pagamento di superficie in "zona rossa").

In data 24.04.08 è stata sottoscritto l'atto di integrazione (**allegato 2**) alla convenzione originaria del 20.05.2004 in base alla quale, a fronte degli aumenti di costo per euro 900.000,00 a carico dell'Amministrazione comunale, il comune di Bergamo riconosce al concessionario la possibilità di cessione del diritto di superficie per n° 50 (cinquanta) posti auto e per un periodo di massimo 90 (novanta) anni decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo del parcheggio in struttura; il valore di mercato è stato stimato indicativamente in euro 40.000,00 per singolo posto auto.

Nel suddetto atto integrativo viene inserita la seguente clausola:

"Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario accetta l'allocazione dei rischi in ordine agli scostamenti di costo fra il progetto definitivo (Euro 8.663.804,00) e quello esecutivo (Euro 12.101.767,74) depositato presso gli Uffici comunali nel dicembre 2005, rinunciando sin d'ora, ad ogni azione di rivendicazione presente e futura nei confronti dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al costo di realizzazione dell'opera secondo quanto previsto dal progetto esecutivo presentato.

Pertanto, l'importo complessivo dei lavori, come individuato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato, è da intendersi fisso e invariabile ai sensi dell'art. 53, comma quarto – terzo periodo del D.Lgs. 163/2006.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo in relazione alla verifica della quantità e della qualità della prestazione prevista nel progetto esecutivo del dicembre 2005".

L'Amministrazione Comunale e la società "Bergamo Parcheggi S.p.a." hanno concordato la riduzione del contributo pubblico in conto capitale da euro 1.690.000,00 a euro 1.000.000,00 oltre a fiscalità ed oneri di legge, da erogare in conto capitale.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato quindi approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 79 Prop. Del. – n° 73 Reg. G.C. in data 28.02.2008, per una spesa complessiva per investimento pari a euro 12.101.767,74.

Con verbale in data 9 giugno 2008 si è provveduto in contraddittorio alla consegna dell'area.

Con nota pervenuta in data 26.9.2008 n° E0091452 P.G. il direttore dei lavori Dott. Ing. Andrea Sailer ha trasmesso il verbale di consegna in data 23.09.2008 all'appaltatore "Impresa Locatelli geom. Gabriele S.p.a.", con sede legale in Grumello del Monte (BG), società esecutrice dei lavori; dai documenti allegati risulta il termine di ultimazione dei lavori alla data del 1.4.2010.

A seguito dell'inizio dei lavori per la realizzazione del parcheggio, con determinazione dirigenziale in data 10.12.08 è stata erogata la prima *tranche* del contributo da parte del comune di Bergamo per l'importo pari a euro 330.000,00, in attuazione della convenzione.

In data 28 dicembre 2008, all'interno dell'area di cantiere dell'intervento, si è verificato un importante evento franoso che ha reso necessario l'esecuzione di apprestamenti di messa in sicurezza dell'area.

Con nota pervenuta in data 28.1.2009 n° E0009348 il direttore dei lavori ha trasmesso il verbale di sospensione dei lavori conseguente all'evento franoso di cui sopra.

Contemporaneamente, il Concessionario ha iniziato a lavorare per mettere a punto un nuovo progetto esecutivo dell'opera che, alla luce delle condizioni geo-morfologiche del terreno, prevedesse modalità di contenimento dello scavo diverse da quelle originarie.



COMUNE DI BERGAMO

Al fine di mettere in sicurezza la parte franata, in data 22.01.2009, "Bergamo Parcheggi S.p.a." ha affidato alla "Geom. Locatelli Lavori S.p.a." il contratto di appalto per il riempimento dello scavo e per la realizzazione di un rilevato a contrafforto della parete franata.

Il materiale fornito e posato in sito dall'appaltatore è successivamente risultato essere materiale terroso eterogeneo, privo dei requisiti contrattualmente previsti e classificabile, ai sensi della normativa vigente all'epoca dei fatti (22.01.2009 - 31.03.2009), quale rifiuto; detta situazione è stata da ultimo accertata dalla Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 319/2016, depositata in cancelleria il 31.03.2016.

Con propria relazione datata 11 marzo 2009 il collaudatore statico in corso d'opera, Dott. Ing. Mario Myallonnier, ha individuato le cause del dissesto:

"C1. La scelta progettuale di procedere con la sola parete chiodata a sostegno della parete di scavo, escludendo la realizzazione di una berlinese di micropali tirantati; per il fronte di scavo sino alla roccia compatta, tecnicamente "pregevole ed evoluta" avrebbe dovuto essere supportata da un'adeguata direzione dei lavori della messa in opera dell'intervento con una tassativa aderenza alle scelte progettuali iniziali di calcolo (paratia chiodata ogni 1,5 m. spessore spritz-beton 15 cm., rete 8/15X15 cm, copritetto lato roccia 5 cm) che, proprio perché più sofisticata, necessariamente richiedeva maggior attenzione nell'esecuzione" e "C2. in sintesi, l'esecuzione delle opere connesse allo scavo, come si evince dalla lettura del documento E.S08 "Fasi di realizzazione del parcheggio", a cui si rimanda e del quale si è riportato uno stralcio in Allegato 4, non è proceduta con una parete chiodata sistematicamente e con spessore minimo 15 cm armata con rete 8/15x15, ma in parte con parete in spritz-beton non chiodata, in altre zone con la sola parete in spritz di spessore di 15 cm, ed in altre ancora anche con parete in spritz di solo rivestimento antinfortunistico di modesto spessore. Il tutto in relazione alla qualità dell'ammasso roccioso che si è stimato solo visivamente durante lo scavo, prescindendo dalle prescrizioni del progetto esecutivo, dai relativi calcoli e da ulteriori indagini (v. FotoX)..."

Con deliberazione della Giunta comunale in data 16 marzo 2011 n° 100 Reg. G.C. / n° 103 Prop. Del. l'Amministrazione comunale ha, nel frattempo, ulteriormente adeguato le fasce tariffarie e le singole tariffe della sosta a pagamento.

Nel corso dei primi mesi del 2011 il concessionario ha quindi inoltrato all'Amministrazione Comunale il progetto di variante dei lavori, resosi necessario a seguito degli eventi franosi di cui sopra, comprensivo, oltre che degli elaborati tecnici previsti, anche dell'aggiornamento del piano economico finanziario che regge l'intero investimento.

Il progetto di variante prevede una spesa complessiva per investimento pari a euro 16.510.000,00, (comprensiva pertanto di IVA, spese tecniche e oneri diversi) con un **aumento pari ad euro 4.408.232,26** rispetto alla spesa complessiva per investimento del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione comunale nel mese di febbraio dell'anno 2008.

Il solo importo dei lavori derivante dal progetto di variante presentato ammonta ad euro 12.044.973,37, con un aumento pari ad euro 2.880.526,77 rispetto all'importo dei lavori del progetto esecutivo.

Per l'attività di verifica e validazione del progetto di variante è stata individuata la società di ingegneria "NET Engineering S.p.a.", con sede legale in Monselice (PD), specializzata nel settore che, con documento a firma dell'Ing. G. Galasso, ha riportato l'esito della verifica condotta sulla documentazione economica del progetto esecutivo – variante in corso d'opera n° 1 del parcheggio pubblico in oggetto, aggiornato all'annualità 2011.

L'attività di "NET Engineering S.p.a.", secondo quanto indicato nella suddetta relazione finale, è stata finalizzata alla verifica della congruenza del nuovo importo dei lavori, conseguente alle variazioni intervenute fra il progetto approvato nell'anno 2005 e il progetto di variante 2011, nonché all'elaborazione di nuovo documento informativo del Piano economico finanziario al fine di consentire all'Amministrazione di verificare la variazione della durata della concessione in relazione a diverse ipotesi di occupazione del parcheggio.

L'allora RUP Dott. Arch. Pietro Foresti riassumeva così, con mail indirizzata al sindaco Franco Tentorio, le risultanze dell'iter istruttorio:



COMUNE DI BERGAMO

“ ... Nel merito si deve evidenziare che la natura dei maggiori costi (revisione prezzi e i maggiori lavori) non sono tali da legittimare un aumento della durata della convenzione che farebbe inevitabilmente gravare sull'Amministrazione i maggiori costi dell'opera, ma sono costi che gravano sul rischio imprenditoriale. La convenzione in essere ha sufficienti margini di redditività per garantire l'assorbimento dei maggiori costi nell'originale durata della convenzione di 29 anni”.

Il collaudatore statico in corso d'opera, Dott. Ing. Mario Myallonier, nella relazione in data 18.06.2012, riprendendo sul punto propria precedente relazione in data 11.03.2009, ha evidenziato come *“In particolare, se si esaminano le sezioni geologiche tecniche a firma dott. Lorenzo Cadrobbi “Geologia Applicata” e si confrontano con la sezione strutturale di progettista strutturale, si può notare come la paratia con micropali tirantati di altezza 8 m è stata ritenuta sostituibile dai progettisti strutturali da una parete chiodata...”*, ed ancora *“L'ingegnere strutturista ha ritenuto, in quanto le determinazioni di natura geotecnica sono di competenza dell'ingegnere/architetto strutturista-geotecnico, e quindi senza alcun obbligo di seguire le indicazioni del geologo, sulla base dei suoi calcoli, di affidarsi esclusivamente alla parete chiodata con spessore 15 cm armata, anche nel tratto superficiale e nel tratto di roccia alterata. Di fatto però, la parete non è stata eseguita in questo modo, sia per una obiettiva difficoltà di realizzare una parete di spessore minimo 15 cm con doppia armatura su un fronte di scavo costituito non da roccia compatta, ma da roccia alterata e con consistenti famiglie di piani di discontinuità (v. Fig.11 nell'Allegato 7 alla nostra relazione dell'evento), sia per aver sottovalutato durante i lavori che era importante che la parete chiodata mantenesse su tutto il fronte spessore di 15 cm e armatura costante.*

Il Progettista, il D.L. e l'Impresa, nel tratto eseguito, oggetto del dissesto, si sono assunti un rischio, completamente a loro carico, nell'effettuare l'intervento in un modo diverso da come aveva ipotizzato il geologo, per di più con carenze di esecuzione che hanno condotto al dissesto”.

Si è quindi proceduto alla verifica in ordine alla possibilità giuridica di addivenire a una rimodulazione della convenzione in essere che consentisse al concessionario, sulla base delle motivazioni tecniche del collaudatore Dott. Ing. Mario Myallonier, di fare fronte a quota parte dei maggiori costi complessivi di investimento derivanti dal progetto di variante.

In merito alle suddette valutazioni di ordine tecnico si richiamano le relazioni in data 14.01.2013 e 06.05.2013 del Dott. Ing. Mario Myallonier, nelle quali sono esplicitati i limiti entro i quali l'Amministrazione comunale ritiene possano essere riconosciuti i maggiori costi dei lavori, nonché gli elementi di diritto e tecnici che consentono tale ipotesi di riconoscimento.

In esito a tali approfondimenti l'Amministrazione comunale, avuto riguardo in via esclusiva al solo costo relativo all'esecuzione dei lavori (con esclusione delle somme a disposizione), ha ipotizzato in **euro 1.327.791,26** l'importo dei maggiori lavori possibili oggetto di riconoscimento rispetto alla somma complessiva per investimento del progetto approvato nell'anno 2008.

Il riconoscimento di tale somma, si ipotizzava, poteva avvenire tramite un prolungamento della durata della gestione relativa alla convenzione in essere o attraverso una rideterminazione degli indici di affollamento del futuro parcheggio.

Ovviamente l'eventuale rimodulazione delle condizioni contrattuali rimaneva in ogni caso subordinata alla superiore approvazione degli Organi competenti dell'Ente.

In forza di quanto sopra la differenza tra la spesa complessiva per investimento del progetto di variante (euro 16.510.000,00) e l'importo valutabile e riconoscibile da parte dell'Amministrazione comunale (euro 13.429.559,00, dato dalla somma fra euro 12.101.767,74 ed euro 1.327.791,26) è pari ad **euro 3.080.441,00**; tale importo è stato ipotizzato integralmente a carico del concessionario.

Tra il Responsabile del procedimento e la concessionaria sono intercorse numerose note nel corso delle annualità 2012 e 2013, che non ha prodotto una sintesi condivisa delle problematiche riscontrate; le conclusioni tecnico-amministrative a cui è pervenuto il RUP di un accoglimento parziale e condizionato delle richieste della concessionaria non sono state ritenute soddisfacenti da quest'ultima.



COMUNE DI BERGAMO

In relazione alla copiosa corrispondenza intercorsa fra le parti si richiamano le note dell'Amministrazione comunale in data 20.06.13 e 01.10.13 a firma del responsabile del procedimento Dott. Arch. Dario Mazza, nonché le note in data 25.07.13 e 14.11.2013 della concessionaria "Bergamo Parcheggio S.p.a."

In considerazione delle complessità sopra esposte l'Amministrazione comunale ha richiesto all'"Unità tecnica finanza progetto – U.T.F.P." costituita presso il C.I.P.E. – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, organismo istituzionale specializzato in materia di finanza di progetto, l'indicazione degli aspetti giuridici, amministrativi, finanziari e tecnici da tenere in considerazione in caso di un eventuale riequilibrio del rapporto concessorio a seguito del dissesto verificatosi all'interno dell'area di cantiere in data 28 dicembre 2008.

La suddetta richiesta è stata corredata da copia degli atti del rapporto concessorio citati nella presente.

L'"Unità tecnica finanza progetto – U.T.F.P.", con nota del 10 giugno 2014, ha sostanzialmente rilevato che "Ad ogni buon fine, si evidenzia che, dalla documentazione esaminata, il concessionario non sembrerebbe aver dato pieno seguito alle soluzioni realizzative prospettate in fase di progettazione" e che pertanto "Ne discende che, stando alla documentazione agli atti di questa Unità, sarebbe opportuno, ove l'amministrazione decida di procedere al riequilibrio del piano economico-finanziario, motivare adeguatamente e coerentemente in ordine all'assunzione della quota parte sopra indicata degli extra costi".

La nota si conclude poi, con l'indicazione di alcuni suggerimenti da seguire in caso di riequilibrio (in particolare per le verifiche e gli inserimenti da considerare nel nuovo PEF), ferma restando la puntuale e motivata verifica del ricorrere dei presupposti di legge.

Il pronunciamento dell'"Unità tecnica finanza progetto – U.T.F.P." pone vincoli molto rigidi in ordine a un'eventuale rideterminazione delle obbligazioni reciproche delle parti, in particolare ove vi sia un accollo di extra-costi da parte dell'Amministrazione comunale.

Sulla base dei presupposti in punti di fatto e di diritto sopra esposti, la Giunta comunale ha assunto la delibera n° 0256-15 Reg. G.C. / n° 0266-15 Prop. Del. in data 11.6.2015, ai cui contenuti integrali si rimanda (**allegato 3**).

Nella parte dispositiva del suddetto provvedimento si prevede espressamente di:

1. Di approvare in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto esecutivo di variante relativo alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "Parco della Rocca ex faunistico" in Città Alta.
2. Di dare mandato al Dirigente della Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti" affinché, con proprio atto di natura gestionale, provveda a:
 - contestare formalmente al concessionario le gravi inadempienze riscontrate nella realizzazione del parcheggio, trasmettendo il presente provvedimento e tutti gli atti ad esso allegati;
 - ordinare al concessionario la trasmissione di attestazione SOA, in proprio o riferita ai soci componenti la società, per classifica e categoria idonee in relazione ai contenuti del progetto oggetto di realizzazione, nonché la trasmissione di ogni altra documentazione attestante la capacità operativa in funzione della ripresa dei lavori;
 - ordinare e diffidare il concessionario alla rimozione e sostituzione dei materiali inquinanti, mediante esecuzione di interventi idonei a mantenere la stabilità del colle, da iniziare il 4 novembre 2015, previa presentazione di dettagliato cronoprogramma;
 - contestualmente al punto precedente, ordinare e diffidare il concessionario alla ripresa dei lavori per la realizzazione del parcheggio, sempre con decorrenza 4 novembre 2015, sulla base del progetto esecutivo di variante approvato e alle medesime condizioni della convenzione originaria sottoscritta in data 20 maggio 2004 e modificata in data 24 aprile 2008, ivi compreso il Piano economico finanziario (PEF) ad essa allegata;
 - procedere ad introitare le penali da ritardo nella misura prevista dall'articolo 16 della convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004, a valere sul contributo a carico dell'Amministrazione Comunale;



COMUNE DI BERGAMO

- *ordinare al concessionario la trasmissione delle polizze assicurative previste dalla convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004 e modificata in data 24 aprile 2008, aggiornate con riferimento al nuovo importo dei lavori e corredate da copie di quietanza di avvenuto pagamento del premio.*
- 3) *Di richiedere al Dirigente della Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti" di inoltrare alla Giunta comunale tempistiche informative in ordine agli esiti delle prescrizioni di cui al punto 2).*
- 4) *Di dare altresì atto che, in caso di inottemperanza dal parte del concessionario delle prescrizioni di cui al punto 2), saranno attivate da parte del Dirigente competente le procedure amministrative per la pronuncia della decadenza per gravi inadempimenti del concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004.*
- 5) *Di dare atto che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrate.*

In esecuzione di quanto sopra esposto, con nota in data 10 luglio 2015 n° U0190663 P.G. il responsabile del procedimento ha ordinato alla concessionaria "Bergamo Parcheggi S.p.a." la ripresa dei lavori in data 4 novembre 2015 previa rimozione e sostituzione dei materiali inquinanti presenti in cantiere, nonché previa presentazione di dettagliato cronoprogramma.

La ripresa dei lavori è stata ordinata sulla base del progetto di variante approvato in linea tecnica dall'Amministrazione comunale, alle medesime condizioni della convenzione originaria sottoscritta in data 20 maggio 2004 e modificata in data 24 aprile 2008, ivi compreso il Piano economico finanziario (PEF) ad essa allegata, senza pertanto alcuna modifica o rivalutazione in termini economici o di durata.

L'ordine di ripresa dei lavori n° U0190663 P.G. in data 10.7.2015, poi, oltre a contestare formalmente alla concessionaria l'imputabilità e responsabilità per il grave dissesto verificatosi nel mese di dicembre dell'anno 2008, ha previsto l'obbligo per la società "Bergamo Parcheggi S.p.a." di trasmettere all'Amministrazione comunale attestazione SOA, in proprio o riferita ai soci componenti la società, per classifica e categoria idonee in relazione ai contenuti del progetto oggetto di realizzazione, nonché le polizze assicurative previste dalla convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004 aggiornate con riferimento al nuovo importo dei lavori, corredate da copie di quietanza di avvenuto pagamento del premio.

La società concessionaria "Bergamo Parcheggi S.p.a." non ha dato esecuzione, alla data del 4 novembre 2015, alla rimozione dei materiali inquinanti e alla ripresa dei lavori.

Le motivazioni della società concessionaria in ordine alla mancata ripresa dei lavori sono sostanzialmente riassunte nella nota in data 5 agosto 2015 n° E0269122 P.G. (**allegato 4**).

A seguito di tale nota è intercorsa corrispondenza tra le parti riassunta nelle note dell'Amministrazione comunale n° U0333999 P.G. del 30.10.2015 e n° U0365646 del 11.12.2015, nonché delle ulteriori note della società concessionaria in data 2.12.2015, 23.2.2016 e 11.3.2016.

Tra queste motivazioni, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione del relativo procedimento (stimati successivamente in circa 180 giorni), la società concessionaria ha segnalato la perdita dei requisiti di capacità tecnica da parte delle società con funzioni di soci operativi dell'originario raggruppamento aggiudicatario, evidenziando la necessità di esperire procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto terzo al quale affidare l'esecuzione dei lavori.

Inoltre la società concessionaria, in relazione alla richiesta dell'Amministrazione comunale di utilizzare una diversa modalità operativa per la movimentazione del materiale di cantiere per contenere e limitare l'impatto sulla viabilità cittadina (in particolare con utilizzo di teleferica in luogo di autocarri), ha evidenziato la necessità di procedere alla redazione di specifico progetto esecutivo per l'utilizzo della teleferica, comprensivo dei visti e pareri di legge e della definizione dei rapporti con i soggetti privati le cui aree dovrebbero essere oggetto di occupazione, prima di attivare le procedure di evidenza pubblica per il riappalto dei lavori.

Nella nota in data 11 marzo 2016 la società concessionaria, oltre ad avanzare una serie di richieste e precisazioni sull'applicazione delle prescrizioni convenzionali (anche con riferimento per esempio alle modalità di computo delle penali da ritardo e alla decorrenza della durata del rapporto convenzionale), ha però comunicato che "Per evidenti certezze della posizione giuridica del Concessionario, la procedura non potrà essere indetta prima che abbia avuto luogo la sottoscrizione di un atto integrativo della Convenzione, integrato



COMUNE DI BERGAMO

con il Piano Economico Finanziario aggiornato (allegato alla presente), che prenda atto del progetto esecutivo di variante approvato dalla società Bergamo Parcheggio S.p.a. e delle nuove condizioni di tariffazione del sistema della sosta di Città Alta che troveranno applicazione con il collaudo del parcheggio interrato”.

Tale condizione era stata ritenuta, allo stato dei fatti, non accettabile dagli uffici tecnici della Direzione LL.PP., Edifici e Monumenti, a causa del rischio di ulteriore prolungamento del periodo di fermo del cantiere.

Le considerazioni sopra esposte nonché, da ultimo, le ipotesi *medio tempore* prospettata da parte dell'Amministrazione comunale in ordine a una possibile modifica del Piano Urbano della sosta con riferimento al territorio cittadino e comunque, per la parte qui di interesse, a Città Alta, hanno portato a specifica informativa da parte degli Uffici comunali con la quale si è provveduto a informare la Giunta comunale in ottemperanza a quanto previsto e richiesto dal punto 3) del dispositivo della delibera assunta in data 11.6.2015 n° 0256-15 Reg. G.C. / n° 0266-15 Prop. Del..

L'informativa (**allegato 5**) è stata trattata nella seduta del 7.4.2016, con la presa d'atto finale dei suoi contenuti da parte della Giunta Comunale.

Considerato che:

- la Giunta Comunale, con delibera n° 0147-16 Reg. G.C. / n° 0146-16 Prop. Del. in data 5 maggio 2016, ha approvato una deliberazione avente per oggetto “Piano della sosta – approvazione strategie di intervento”, che prevede la revisione dell'organizzazione della sosta su tutto il perimetro delle Mura Venete di Città Alta, con la trasformazione della sosta a pagamento a rotazione su strada in sosta a privilegio dei residenti e/o autorizzati (**allegato 6**);
- tali previsioni sono compatibili con il P.U.T. attualmente vigente e verranno attuate nel loro insieme solo a Parcheggio in struttura completamente realizzato, collaudato e avviato;
- come conseguenza diretta della citata deliberazione della Giunta comunale, discende la necessità dell'adozione di una pluralità di provvedimenti di regolamentazione della sosta su tutto il perimetro delle Mura Venete in Città Alta, con la trasformazione della sosta a pagamento a rotazione su strada in sosta a favore dei residenti o autorizzati e l'introduzione delle tariffe per il godimento del suolo pubblico;
- tali innovazioni vanno ad incidere profondamente con le scelte a suo tempo poste alla base della concessione sottoscritta con il soggetto attuatore e, in tal caso, gli articoli 9 e seguenti di detta convenzione prevedono la possibilità di procedere ad una rinegoziazione tra le parti;
- in considerazione dell'intervenuto atto della Giunta comunale del 5.5.2016, nonché della necessità di definire la progettazione esecutiva della movimentazione materiali tramite teleferica in previsione del riappalto dei lavori, le Parti hanno quindi avviato un articolato contraddittorio volto ad individuare nuove condizioni di equilibrio economico - finanziario della Concessione, anche al fine di salvaguardare l'interesse pubblico del Comune a realizzare il Parcheggio e ad assicurare una corretta gestione in equilibrio del medesimo per tutta la durata del rapporto concessorio;
- è stato quindi predisposto l'allegato schema di atto transattivo di attuazione della convenzione stipulata in data 20 maggio 2004 – Rep. n° 71240/23688 e del successivo atto di integrazione stipulato in data 24 aprile 2008 – Rep. n° 26603/11885 (**allegato 7**), finalizzato all'opportunità di evitare i rischi e i tempi di un contenzioso giudiziale e di garantire in tempi rapidi la ripresa dei lavori per l'esecuzione del parcheggio;
- con finalità di riequilibrio economico-finanziario dell'investimento, l'allegato schema di atto transattivo, ai cui contenuti di dettaglio si rimanda, prevede le seguenti clausole essenziali riferite alla gestione della sosta e utilizzo del parcheggio:



COMUNE DI BERGAMO

- a) riconoscimento del diritto del Concessionario di cedere, in diritto di superficie novantennale, gli ulteriori 14 (quattordici) posti auto che l'atto integrativo del 2008 prevedeva come eventuali, incassandone integralmente il corrispettivo, con possibilità di trasformare in box i 64 (sessantaquattro) posti auto cedibili a terzi, senza riduzione dei posti auto destinati alla rotazione. Il prezzo indicativo di vendita è fissato in € 48.400 oltre IVA (euro quarantottomilaquattrocento/00). I posti auto privati che potranno essere ceduti a terzi sono, pertanto, complessivamente pari a 64 unità, che potranno anche essere convertiti in box;
- b) determinazione della tariffa oraria del Parcheggio in struttura, fino ad un massimo di € 2,30, oltre IVA, per ogni ora o frazione di ora (euro duevirgolatrenta, oltre IVA); durante i periodi dell'anno in cui si registra un minor afflusso di utenti in Città Alta (e segnatamente nel periodo invernale) la tariffa oraria potrà essere ridotta in certe fasce orarie;
- c) eliminazione della sosta di superficie pubblica a rotazione in Città Alta (c.d. "posti blu su strada") e contestuale riconoscimento in favore del Concessionario del diritto di concedere tutti gli stalli per la sosta in superficie, in abbonamento ai residenti e/o autorizzati (c.d. "posti gialli su strada") per un valore di € 99,00 oltre IVA (euro novantanove/00 oltre IVA), per abbonamento senza riserva di posto, all'anno, incassandone integralmente il corrispettivo; detta tariffa potrà essere applicata successivamente all'entrata in esercizio del parcheggio;
- d) sono confermate forme di abbonamento (senza riserva di posti) nel Parcheggio in struttura alle seguenti tariffe: € 115,00/mese oltre I.V.A. (euro centoquindici/mese oltre I.V.A.) (validità solo nella fascia oraria 09.00 – 19.00 dal lunedì alla domenica); € 62,00/mese oltre I.V.A. (Euro sessantadue/mese oltre I.V.A.) (validità solo nella fascia oraria 19.00 – 09.00 dal lunedì alla domenica); € 148,00 oltre I.V.A. (Euro centoquarantotto/mese oltre I.V.A.) (validità sia di giorno sia di notte durante tutta la settimana);
- e) durante le ore di chiusura/limitazione dell'accesso veicolare a Bergamo Città Alta, garanzia del mantenimento, per tutta la durata della Concessione, ventiquattro ore su ventiquattro, dell'accessibilità al Parcheggio per il traffico veicolare, attraverso Porta Sant'Agostino;
- f) installazione di un sistema di video sorveglianza evoluto, a cura e spese del concessionario, integrato con dei pannelli di infomobilità, per il controllo degli accessi veicolari a Città Alta e per il contestuale indirizzamento dei veicoli appartenenti a soggetti non residenti al Parcheggio;
- lo schema di atto transattivo prevede altresì le seguenti clausole essenziali:
- ✓ il parcheggio sarà realizzato dal Concessionario, previo affidamento a terzi del contratto di appalto dei lavori di costruzione mediante espletamento di una procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 177 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli elaborati del Progetto Esecutivo di Variante - adeguamento 2016. Il progetto prevede, inoltre, l'occupazione temporanea di alcune aree di proprietà di soggetti terzi, adeguatamente individuate, onde consentire l'installazione dei piloni di supporto della teleferica che dovrà servire per il trasporto delle terre e rocce di scavo provenienti dal cantiere del parcheggio;
 - ✓ rimane ferma la durata di 22 (ventidue) mesi dei lavori di costruzione del Parcheggio interrato, così come sancito dall'art. 8, della Convenzione e come definito dal Cronogramma dei Lavori del Progetto Esecutivo di Variante;
 - ✓ il Comune di Bergamo prende atto che, stante la sospensione disposta il 28.01.2009, tale termine inizierà a decorrere di nuovo e per intero dal verbale di ripresa dei lavori, da firmarsi in contraddittorio tra le Parti, anche con l'appaltatore delle opere di costruzione del Parcheggio interrato. I lavori dovranno essere comunque ultimati entro e non oltre il giorno 14 marzo 2019 e resta inteso che la penale per eventuale ritardo nell'ultimazione degli stessi decorrerà dal giorno 15 marzo 2019;
 - ✓ il Comune riconosce e accetta che le penali stabilite dall'art. 16 della Convenzione per la "fase di costruzione", da determinarsi in misura pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto al precedente punto 8, dovranno essere calcolate tenendo quale valore di riferimento i costi di costruzione del Parcheggio in struttura determinati in base al progetto esecutivo trasmesso all'Amministrazione il 03.01.2006 e riconosciuti dalla medesima con l'Atto di integrazione sottoscritto il 24.04.2008, rep. n. 26603/11885. Tali costi di costruzione ammontano ad € 9.109.627,00. Pertanto, il valore delle penali applicabili per il ritardo nella ultimazione dei lavori deve intendersi fin d'ora fissato in misura pari ad € 911,00/giorno.
- sotto il profilo tecnico degli elementi strutturali definitivi di sostegno dei fronti di scavo, a fronte di verifiche geomeccaniche condotte con coefficienti di sicurezza maggiori di quelli minimi richiesti dalle norme, definiti dal Collaudatore statico in corso d'opera per garantire nel tempo la stabilità generale dell'intero sistema, il progetto esecutivo di variante prevede opere di consolidamento dei fronti di scavo completamente diverse rispetto a



COMUNE DI BERGAMO

quelle contemplate dal Progetto Esecutivo approvato nel 2005 e, segnatamente, il completamento del confinamento del pendio tra le Mura Venete e il fronte di scavo del Parcheggio mediante realizzazione di una trave in cemento armato ancorata in profondità, oltre agli ancoraggi già eseguiti al piede delle Mura; la realizzazione di una paratia in micropali lungo tutto il perimetro dello scavo per il Parcheggio, con travi di ripartizione orizzontali e ancoraggi in profondità, in modo da realizzare il taglio in profondità dell'ammasso roccioso da rimuovere e nel contempo da garantire il contenimento del fronte scavato durante tutte le fasi di lavoro; la protezione delle paratie con spritz beton armato per evitare eventuali cadute in cantiere di piccoli frammenti di roccia in distacco tra le armature; la realizzazione degli scavi nell'ammasso roccioso profondo con l'ausilio di microcariche in modo da ridurre al minimo la propagazione di vibrazioni alla parte retrostante del ammasso roccioso e al sottosuolo delle proprietà e degli edifici circostanti;

- la nuova soluzione progettuale, nel suo complesso, ha altresì conseguito l'autorizzazione paesistica n. E0082384 P.G. del 26.01.2011 rilasciata dalla Direzione Territorio e Ambiente, Divisione Gestione del Territorio del Comune di Bergamo; il parere della Direzione Regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco prot. n. 0018988 del 27.10.2010; il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo sulla conformità alla normativa antincendio prot. n. 7153 del 26.10.2010; il parere favorevole in ordine alle sistemazioni superficiali rilasciato dal Comune di Bergamo – Opere del Verde in data del 23.09.2010;

- risultano altresì acquisiti, con riferimento alle innovative modalità di movimentazione del materiale tramite teleferica, i seguenti pareri, visti e nulla-osta di legge:

- parere favorevole della Soprintendenza ai beni architettonici, con prescrizioni, Prot. n° 458 in data 9.9.2016;
- autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, rilasciata dal Parco dei Colli di Bergamo n° 92/2016 in data 13.9.2016;
- autorizzazione con prescrizioni dell'ENAC Prot. 0097638 in data 23.9.2016, rilasciata sulla base delle risultanze favorevoli di ENAV di cui alla comunicazione U/0145622 in data 21.9.2016;

- il progetto esecutivo di variante aggiornato all'annualità 2011, già oggetto di approvazione in linea tecnica, prevedeva una spesa complessiva per investimento pari a € 16.510.000,00;

- il costo complessivo di realizzazione del progetto esecutivo di variante aggiornato al 2016, oggetto del presente provvedimento, è stato adeguato, al fine di tener conto dell'adozione di misure atte a ridurre l'impatto di cantierizzazione del Parcheggio (teleferica per il trasporto delle terre e rocce di scavo), degli indennizzi che il Concessionario corrisponderà ai proprietari delle aree soggette ad occupazione temporanea per l'installazione delle opere a terra di sostegno della teleferica, dell'aggiornamento degli importi dovuti per gli oneri per la sicurezza aziendale e da interferenza, dell'implementazione dei costi di gestione degli scavi (di seguito "*Progetto Esecutivo di Variante - adeguamento 2016*"). Detto costo ammonta ad € 18.422.450,00 (euro diciottomilioniquattrocentoventiduemilaquattrocentocinquanta/00), di cui € 13.750.000,00 (euro tredicimilionesettecentocinquantamila/00) costituisce il costo di costruzione complessivo aggiornato del Parcheggio, con un incremento della corrispondente voce di spesa prevista dal Progetto Esecutivo di Variante 2011 pari a € 1.705.000,00 (euro unmilionesettecentocinquemila/00);

- l'eventuale minor costo del Parcheggio, certificato in sede di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, costituirà economia di spesa da utilizzare secondo quanto sarà concordato in quel momento dalle Parti, pertanto sino a tale definizione non saranno erogate le somme previste all'art. 5 "*contributo pubblico e modalità di erogazione*" della convenzione in data 20 maggio 2004 n. 71240 Rep.; Le Parti a tale riguardo convengono che: (i) qualora l'Economia di Spesa sia inferiore al valore del contributo pubblico, il Comune dovrà versare al Concessionario la differenza tra l'importo del contributo stesso e l'importo dell'Economia di Spesa; (ii) qualora l'Economia di Spesa sia pari al valore del contributo pubblico nulla sarà reciprocamente dovuto; (iii) qualora l'Economia di Spesa sia superiore al valore del contributo pubblico, la differenza tra l'importo del contributo stesso e l'importo dell'Economia di Spesa verrà utilizzata per finanziare ulteriori opere di miglioria, da definirsi in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, quali: implementazione dei sistemi informativi e di indirizzamento alla ZTL di Città Alta e/o quale contributo di spesa per gli interventi di riqualificazione/pedonalizzazione delle aree attualmente destinate alla sosta di Piazza Mercato del Fieno, Piazza Mascheroni e Piazza Cittadella;



COMUNE DI BERGAMO

- il progetto esecutivo di variante - adeguamento 2016 – contempla la realizzazione di un'autorimessa interrata che si articola in 8 (otto) piani interrati, di cui 7 (sette) adibiti alla sosta e, a monte, un piano interrato per i locali di controllo e la cassa, i servizi igienici per il pubblico e il personale addetto e i vani tecnici, per un totale di 469 posti auto, di cui 10 (dieci) per disabili distribuiti nei diversi piani;
- i soci di Bergamo Parcheggi s.p.a. che avrebbero dovuto occuparsi della parte realizzativa dell'opera - Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A., Impresa Locatelli geom. Gabriele S.p.A. ed Impresa Edile Cividini S.p.A. - in origine titolari delle necessarie attestazioni SOA, hanno perduto i presupposti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, rendendo pertanto necessario, conformemente alle previsioni dell'art. 177, del d.lgs. n. 50/2016, affidare a soggetti terzi in possesso di dette attestazioni l'esecuzione di tali lavori, nel rispetto delle procedure ivi richiamate;
- pertanto, ad intervenuta approvazione del presente provvedimento, Bergamo Parcheggi procederà ad indire la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi del contratto di appalto dei lavori di costruzione del Parcheggio, secondo la normativa in quel momento vigente.

Rilevato che il progetto è stato assoggettato a verifica con esito positivo da parte della società "NET Engineering S.p.a.", con sede legale in Monselice (PD), che, con il documento allegato ha riportato l'esito della verifica condotta sulla documentazione economica del progetto esecutivo – variante in corso d'opera n° 1 – aggiornamento 2016 del parcheggio pubblico in oggetto, comprensivo della teleferica prevista per la movimentazione dei materiali **(allegati 8 e 9)**.

Rilevato che il piano economico finanziario è stato asseverato dalla società "RIA – Grant Thornton" con sede legale in Milano, con comunicazione del 23.9.2016 **(allegato 10)**.

Rilevato altresì che il responsabile del procedimento per conto dell'Amministrazione comunale ha provveduto, in esito alla verifica di cui al punto precedente, alla formale validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara da parte della società concessionaria, come da verbale in data 27.9.2016 **(allegato 11)**.

Ritenuto pertanto di approvare il progetto esecutivo di variante relativo alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "Parco della Rocca ex faunistico" in Città Alta, composto dagli elaborati evidenziati **nell'allegato 12**, unitamente allo schema di atto transattivo di attuazione della convenzione stipulata in data 20 maggio 2004 – Rep. n° 71240/23688 e del successivo atto di integrazione stipulato in data 24 aprile 2008 – Rep. n° 26603/11885.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, visto il D.lgs. 267/00, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali

SI PROPONE

1. Di approvare in via definitiva, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto esecutivo di variante relativo alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "Parco della Rocca ex faunistico" in Città Alta, composto dagli elaborati di cui all'allegato n° 12 al presente provvedimento.
2. Di approvare altresì lo schema di atto transattivo di attuazione della convenzione stipulata in data 20 maggio 2004 – Rep. n° 71240/23688 e del successivo atto di integrazione stipulato in data 24 aprile 2008 – Rep. n° 26603/11885.



COMUNE DI BERGAMO

3. Di dare mandato al Dirigente della Direzione “*LL.PP., Edifici e Monumenti*” per la formale sottoscrizione dell’atto transattivo di cui al punto 2) e per l’adozione dei conseguenti atti di natura gestionale per l’attuazione del presente provvedimento.
4. Di richiedere al Dirigente della Direzione “*LL.PP., Edifici e Monumenti*” di inoltrare alla Giunta comunale tempestive informative in ordine agli esiti del presente provvedimento.

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Mazza

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Marco Brembilla

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Tadè

Il Dirigente
Dott. Virgilio Appiani

L’Assessore alla Mobilità
Dott. Arch. Stefano Zenoni

Allegati - progetto di variante aggiornamento 2016, oltre ai seguenti documenti:

- 1) convenzione sottoscritta in data 20.5.2004
- 2) atto di integrazione alla convenzione sottoscritto in data 24.4.2008
- 3) delibera della Giunta comunale n° 0256-15 Reg. G.C. / n° 0266-15 Prop. Del. in data 11.6.2015
- 4) comunicazione della società concessionaria in data 5 agosto 2015 n° E0269122 P.G.
- 5) informativa trattata nella seduta della Giunta comunale del 7.4.2016
- 6) delibera della Giunta comunale n. 0147-16 Reg. G.C. / n° 0146-16 Prop. Del. in data 5 maggio 2016
- 7) schema di atto transattivo
- 8) documento di verifica con esito positivo da parte della società “*NET Engineering S.p.a.*”
- 9) documento di verifica con esito positivo da parte della società “*NET Engineering S.p.a.*” (teleferica)
- 10) asseverazione del piano economico finanziario della società “*RIA – Grant Thornton*”
- 11) validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile del procedimento
- 12) elenco allegati progetto esecutivo di variante – aggiornamento 2016



**AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE LL.PP., EDIFICI E MONUMENTI
SERVIZIO EDIFICI E MONUMENTI**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addì 28 settembre 2016

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Dario Mazza

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici tramite la Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti", ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere.....sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, che la relativa spesa di euro _____ è imputata al Cap. (Imp.) del bilancio in corso e finanziata con

Addì.....

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Con parere.....di legittimità ai sensi dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Comunale

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Perotti



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta della Giunta comunale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal Dirigente responsabile della Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti" dell'Area Politiche del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile della Direzione "Servizi finanziari e Tributi" in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/00.

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare permanente nella seduta del _____.

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 27 c.2 dello Statuto del comune di Bergamo.

Ritenuto di dover accettare tale proposta, per i motivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto esecutivo di variante relativo alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "Parco della Rocca ex faunistico" in Città Alta, composto dagli elaborati di cui all'allegato n° 10 al presente provvedimento.
2. Di approvare altresì lo schema di atto transattivo di attuazione della convenzione stipulata in data 20 maggio 2004 – Rep. n° 71240/23688 e del successivo atto di integrazione stipulato in data 24 aprile 2008 – Rep. n° 26603/11885.
3. Di dare mandato al Dirigente della Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti" per la formale sottoscrizione dell'atto transattivo di cui al punto 2) e per l'adozione dei conseguenti atti di natura gestionale per l'attuazione del presente provvedimento.
4. Di richiedere al Dirigente della Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti" di inoltrare alla Giunta comunale tempestive informative in ordine agli esiti del presente provvedimento.